



IL FISCO INCONTRA LO SPORT

In collaborazione con





DAMIANO LEMBO

IL FISCO INCONTRA LO SPORT

In collaborazione con



Con il sostegno di



Testo elaborato a cura di:

Damiano Lembo,

Responsabile Nazionale Politiche
Amministrative e Consulenza Fiscale
US Acli.

Si evidenzia che la presente guida è aggiornata al mese di Agosto 2012 e che i contenuti esprimono le opinioni dell'autore allo scopo di fornire informazioni utili per la gestione delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore o alla Unione Sportiva ACLI per eventuali errori o inesattezze.

INDICE

3

<i>Presentazione di Marco Galdiolo</i>	5
<i>Presentazione di Michele Mariotto</i>	7
LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	9
I PRIMI ADEMPIMENTI	11
La richiesta del codice fiscale	11
La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto	13
Il modello EAS	14
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	15
LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE	17
Il libro soci	17
I libri verbali	18
La prima nota	19
Il rendiconto della raccolta fondi	20
Il rendiconto del 5xmille	21
La contabilità separata	22
Il rendiconto economico e finanziario	23

Aspetti particolari	24
Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.....	24
Documentazione Contabile.....	25
Lo scioglimento dell'associazione	26
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: ASPETTI FISCALI	27
Attività istituzionale	27
Attività commerciale.....	28
Richiesta della partita iva	30
Adempimenti	31
Regime contabile	31
Legge 16 dicembre 1991, n. 398.....	32
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33
Il modello unico.....	34
Detrazioni fiscali per i terzi.....	36
LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	39
LA DISCIPLINA DEI "COMPENSI SPORTIVI"	41
Compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.....	41
Collaborazioni amministrativo-gestionali	43
Adempimenti a carico dell'associazione/società sportiva dilettantistica.....	44
Adempimenti a carico del percettore	45
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	46
GIOCHI	47
ESECUZIONI MUSICALI	49
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO	50
INDIRIZZI CAF	51
INDIRIZZI US ACLI	62



Presentazione

di Marco Galdiolo Presidente Nazionale US ACLI

Ciò che ci fa grandi è proprio la nostra storia. Una storia che ha fatto dell'impegno per la trasparenza, per il rispetto delle regole, per la corretta e partecipata vita democratica, uno dei punti chiave e decisivi delle Acli e dell'US Acli. Da sempre è questo il vero valore aggiunto della nostra adesione e del nostro tesseramento: un'identità vissuta e partecipata che genera senso di appartenenza.

Ma al tempo stesso è una responsabilità ed una responsabilizzazione che ci chiama in causa e ci mette in gioco tutti, ognuno con le proprie originalità, esperienze, professionalità e competenze. Perché mai come oggi, il mondo associativo e quindi anche quello sportivo, richiedono scelte concrete e sistematiche di serietà. E l'US Acli non può e non vuole in nessun modo sottrarsi a questa sfida, ma vuole piuttosto farsi promotrice di percorsi che favoriscano e valorizzino l'impegno in tale direzione, e questo vademecum è uno strumento che può aiutarci in questo compito.

Ma questo vademecum è il frutto esso stesso di un percorso: un percorso lungo e affascinante. Perché di fatto è stato modellato e costruito da tutta l'US Acli, da tutti coloro (dirigenti, tecnici, atleti, animatori e operatori) che ci hanno aiutato a metterlo a fuoco e ad adeguarlo nei vari Incontri di Avvio Anno Sociale, nelle straordinarie tappe del Tour del Presidente, nelle appassionanti sedute dei Gruppi di Lavoro Nazionali, negli appuntamenti regionali e interregionali dell'Area Risorse e dell'Area Sviluppo Associativo, nei momenti e nelle fasi progettuali, nei Consigli Nazionali e naturalmente nell'ultima Assemblea Nazionale e nel lavoro certosino e partecipato che ha prodotto la mozione conclusiva. Questo vademecum nasce nel territorio, con il territorio e dal territorio, e trae proprio da questa genesi il valore più alto.

E' quindi la nostra risposta più chiara di come vogliamo costruire l'attualità della nostra storia, in piena conformità e coerenza alla storia che ci ha preceduto e ci ha accompagnato e sostenuto fino ad oggi, cioè nel pieno rispetto della legalità e della vita democratica che rende forte e salda l'identità associativa.

È anche la volontà della Presidenza Nazionale, di fornire uno strumento che renda più facile, più snello e più agevole affrontare gli adempimenti formali e burocratici che siamo quotidianamente chiamati a onorare: la cui conoscenza e la cui padronanza ci permetterà di esaminarli e trattarli con maggiore semplicità e immediatezza. Perché, come spesso mi piace ricordare, non venga mai meno la volontà di superare gli ostacoli (e superarli bene) e non prevalga mai quella di aggirarli.

Ed infine, questo vademecum rimette al centro l'importanza delle relazioni, di quelle interne al Movimento Aclista e di quelle esterne. Perché frutto di un confronto con l'Ufficio Circoli delle Acli, con il Caf-Acli, con l'Agenzia delle Entrate e con alcune Federazioni Sportive. È quindi un modo per mettere a disposizione le nostre competenze senza derive autoreferenziali, ma anche il modo per far conoscere il nostro mondo a chiunque possa intrecciare il proprio cammino con il nostro. Perché sappiano come siamo, chi siamo, come pensiamo e come operiamo. Perché conoscano le nostre mille difficoltà quotidiane, il nostro straordinario patrimonio di volontariato, il nostro agire umile, silenzioso e di confine, il nostro sforzo giornaliero per dare senso al futuro di molti giovani, il nostro senso di responsabilità, il nostro credere ad uno sport pulito e leale, il nostro essere e crescere come associazione che si ispira ai valori cristiani e che si impegna per darne testimonianza credibile ogni giorno.

Solo attraverso questa conoscenza, solo attraverso il saper dimostrare senza indugi che siamo un'Associazione di Promozione Sportiva seria e democratica, sapremo vincere le sfide che ci aspettano in questa fase storica di portata epocale. Una fase difficile e critica e, come ho detto in molte occasioni, una fase durante la quale saremo senz'altro valutati nei numeri che sapremo certificare, ma anche e soprattutto nella nostra capacità di dimostrare di essere un'associazione vera e autorevole. Che poi è il modo migliore per rendere concreto l'impegno che abbiamo lanciato attraverso la nostra campagna nazionale "sport e legalità".

Un grazie quindi a tutto il grande "popolo dell'US Acli", e un grazie particolare a coloro che materialmente hanno permesso l'elaborazione, la redazione, la pubblicazione e la diffusione di questo vademecum.

Presentazione

di Michele Mariotto Vice Presidente Delegato CAF ACLI s.r.l.



Questa pubblicazione non è solo uno strumento operativo per coloro che agiscono, a vari livelli, nel campo della gestione delle associazioni sportive; "Il Fisco incontra lo sport" rappresenta soprattutto una tappa del percorso di stretta collaborazione tra due "mondi" che hanno voluto e saputo integrare, con concretezza, le competenze, le relazioni, le occasioni di reciproco vantaggio.

La disponibilità e l'attenzione dell'US AcLi, hanno consentito di costruire un intervento di Caf AcLi fondato su due assi:

- l'impegno del Caf AcLi, attraverso le AcLi Service e le loro centinaia di sedi su tutto il territorio nazionale, di fornire supporto alle associazioni sportive per consentire a queste la massima certezza nello svolgimento delle attività, con particolare riferimento alle problematiche legate all'annoso rapporto "sport-fisco";
- la possibilità, riconosciuta agli associati di Us AcLi, di accedere all'assistenza fiscale che il Caf AcLi promuove capillarmente su tutto il territorio nazionale; le agevolazioni riconosciute agli associati Us AcLi vogliono in questo senso rafforzare la condizione di appartenenza ad un sistema non solo di associazioni e di imprese ma soprattutto di valori e di stili.

Il potenziamento dei servizi allo sport e alla persona sono, quindi, la linea comune condivisa da Us AcLi e Caf AcLi sia a livello centrale e, più di ogni altra cosa, a livello periferico, tenuto conto delle molteplici partnership formatesi tra sedi provinciali Us AcLi ed AcLi Service.

Quello di Caf AcLi vuole in sostanza essere un contributo alla appassionata e preziosa azione che US AcLi sta promuovendo in questi anni: promuovere e garantire diritti di cittadinanza "nello sport e attraverso lo sport"!

Un caro ringraziamento a tutti gli amici dell'US AcLi, per la loro amicizia e per la convinzione con cui hanno intrapreso questo tratto di strada insieme al "loro" Caf.

LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Le associazioni si costituiscono mediante atto scritto che necessita della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo dai commi 3,5,6 e 7 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi. Ulteriore elemento, ai fini della fruibilità delle agevolazioni fiscali sopra descritte, è rappresentato dal fatto che lo statuto o l'atto costitutivo devono contenere una serie di clausole sotto riportate:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Nell'atto costitutivo devono in ogni caso essere presenti le seguenti informazioni:

- la data di costituzione;
- la sede sociale;
- dati anagrafici dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale);
- la denominazione sociale
- l'esplicitazione dell'assenza di fini di lucro;
- l'oggetto sociale
- la nomina dei primi organismi dirigenti (i primi componenti del Consiglio Direttivo)



I PRIMI ADEMPIMENTI

LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

11

Il codice fiscale è l'elemento identificativo dell'associazione; la richiesta di attribuzione del codice fiscale è gratuita e la domanda viene presentata utilizzando il Modello AA5/6, dal legale rappresentante o da una persona appositamente delegata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre esibire atto costitutivo e statuto dell'associazione da cui si evince l'identità del legale rappresentante.



Il Modello AA5/6 richiede alcune informazioni particolari quali:

Natura giuridica.

Deve essere indicato uno dei codici indicati nella tabella presente nelle istruzioni. Tra questi si evidenziano i codici 12 (Associazioni non riconosciute e comitati), 53 (Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro) e 8 (Associazioni dotate di personalità giuridica);

Codice attività.

Deve essere indicato il "codice attività ATECO" che identifica l'attività effettivamente svolta dal sodalizio. I codici maggiormente utilizzati sono:

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99 Altre attività sportive nca

LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

L'associazione in possesso del codice fiscale può procedere alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Come indicato nel capitolo relativo alla costituzione dell'associazione, tale operazione è facoltativa ma necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali.

Per farlo è necessario:

a) recarsi all'Agenzia delle Entrate e richiedere il modulo di registrazione dello statuto;

b) recarsi in banca/posta e pagare il Modello F23 così compilato:

1. dati anagrafici dell'associazione (denominazione, sede e codice fiscale);
2. dati del versamento:
 - campo 6 – UFFICIO O ENTE indicare il codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
 - campo 9 – inserire causale RP (Registrazione atto Privato),
 - campo 11 – nella prima riga indicare 109T e in corrispondenza nel campo 13 – importo € 168,00 (imposta di registro),

c) tornare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:

1. lo statuto (in duplice copia originale, ossia con le firme in originale dei soci fondatori) sul quale apporre le marche da bollo da € 14,62 (1 marca ogni 4 fogli in formato uso bollo, ossia massimo 25 righe per ogni pagina);
2. il modello F23 da cui risulta il pagamento dell'imposta di registro;
3. il modello per la registrazione compilato.



IL MODELLO EAS

14

Per usufruire delle agevolazioni fiscali le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono inviare, in forma telematica, il Modello EAS.

Si tratta della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.

Sono esonerate le associazioni sportive ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono esclusivamente le quote di adesione (non devono percepire corrispettivi specifici dai soci).

L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione.

La legge 44/2012 (di conversione del D.L. 16/12) ha introdotto la possibilità di sanare l'omissione, qualora non sia già stata contestata l'irregolarità dall'amministrazione finanziaria, pagando una sanzione di € 258,00 con il codice tributo 8114.

Le associazioni iscritte nel Registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata; compilano oltre all'anagrafica dell'associazione e del legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

quesito 4 si richiede se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;

quesito 5 si richiede se l'ente è una articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente;

quesito 6 si richiede se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;

quesito 20 si richiede se l'ente riceve o meno proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità e nel caso li ricevesse, se questo avviene in modo abituale o occasionale e di quale importo;

quesito 25 si richiede in quale settore l'associazione opera prevalentemente;

quesito 26 si richiede l'indicazione delle attività che l'ente svolge.

In caso di variazioni rispetto alle informazioni comunicate, occorrerà trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi dell'evento modificativo.

Non è richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a:

denominazione, sede legale e dati del legale rappresentante, in quanto tali variazioni devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA);

al punto 20 (se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo).

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per acquisire la qualifica di "Associazione Sportiva Dilettantistica" occorre integrare lo statuto sociale con una serie di clausole e procedere all'iscrizione nel registro telematico delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, c.d. "Registro Coni".



E' importante sottolineare che l'iscrizione nel Registro Coni rappresenta la condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 90 della legge 289/2002; non è pertanto sufficiente qualificarsi come associazione sportiva senza fini di lucro ed essere affiliati ad un Ente di promozione sportiva. L'Unione Sportiva Acli, in forza di una convenzione stipulata con il CONI, procede direttamente all'iscrizione delle associazioni che ne fanno richiesta nel Registro CONI, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Il Comitato Provinciale US Acli deve quindi essere in possesso della documentazione predisposta dall'associazione (atto costitutivo, statuto, consenso ai fini della privacy) in mancanza di tali documenti non sarà possibile per il sodalizio utilizzare le agevolazioni specificatamente riconosciute al mondo sportivo.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno comunicare tempestivamente all'US Acli ogni variazione dei dati contenuti nel Registro (variazione dati legale rappresentante, sede legale, od altro dato) fornendo l'adeguata documentazione.

Gli elementi obbligatori che devono essere contenuti nello statuto sono i seguenti:

- indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- indicazione della sede legale;
- oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- introduzione di norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;



- indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione;
- previsione dell'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- circostanza che l'associazione si impegna a recepire norme e direttive del CONI e che l'associazione può deliberare di affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate o ad Enti di promozione sportiva conformandosi ai relativi statuti e regolamenti statuto e atto costitutivo redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

IL LIBRO SOCI

Il rapporto associativo nasce da una proposta di adesione all'associazione che deve essere accompagnata dal provvedimento di accettazione da parte dell'organo statutariamente competente; nella maggior parte dei casi è il Consiglio Direttivo ma è necessario verificare quanto previsto nel proprio statuto. La tenuta del libro soci costituisce un elemento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

Non sono previste particolari modalità di tenuta del libro, non è necessaria la sua vidimazione e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto.

Comunque devono essere contenuti tutti i requisiti tipici del libro soci ossia i dati identificativi dell'associato, la data di iscrizione e la qualifica rivestita all'associazione.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad una associazione con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione, risulta in ogni caso strumento di tutela principe per le associazioni.

I LIBRI VERBALI

18

I libri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione; rivestono una particolare importanza in quanto si tratta dell'unico documento in grado di evidenziare il vincolo associativo intercorrente tra associati e sodalizio.

L'Assemblea rappresenta il momento di massima espressione della vita democratica dell'associazione, elemento comunque indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Una attenta cura dei libri verbali è dunque fondamentale per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento delle agevolazioni stesse.

I verbali sono inoltre utili per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica, delle obbligazioni sociali risponde chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita. Ciò significa che i terzi vengono tutelati direttamente dal socio che ha contratto l'obbligazione. Il socio, a sua volta, potrà rivalersi sui soci che



hanno concorso in tale decisione per farsi rimborsare quanto anticipato al terzo.

Nel caso di inadempimento degli altri soci, l'interessato potrà agire in giudizio invocando quanto risulta nel verbale in cui l'assemblea, o il consiglio direttivo, gli ha conferito mandato per assumere quella determinata obbligazione.

LA PRIMA NOTA

Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario è necessario predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni finanziarie dell'associazione.

Tale sistema di rilevazione non è soggetto a particolari formalità, può consistere in un registro di prima

nota sul quale annotare i movimenti in entrata ed in uscita oppure essere un più complesso sistema di rilevazioni contabili in partita doppia.

Di norma si utilizza un semplice sistema di prima nota e il registro, che non deve essere vidimato, può essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su foglio di lavoro Excel o altro). La predisposizione del rendiconto consisterà nell'aggregare le voci di costo/ricavo simili per natura in un medesimo "conto", andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee che sarà il rendiconto dell'associazione.

Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.



ESISTONO DUE PRINCIPI DI RILEVAZIONE CONTABILI:

Principio di
cassa.

Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento.

Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del Conto Economico, integrato dall'indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell'esercizio;

Principio di
competenza.

I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale.

IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Qualora l'associazione abbia organizzato una raccolta fondi è obbligata a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi.

Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'obbligo di questo rendiconto è indipendente dal verificarsi delle condizioni di tassabilità dei fondi. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto e va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.



IL RENDICONTO DEL 5XMILLE

Le associazioni che hanno beneficiato dei contributi del 5xmille sono tenute a predisporre la relativa rendicontazione entro un anno dal momento in cui i fondi vengono corrisposti.

L'obbligo sussiste con riferimento ai contributi relativi alle annualità 2006 e successive per le organizzazioni che abbiano presentato la domanda come "associazioni sportive dilettantistiche" mentre per le organizzazioni che abbiano presentato la domanda ad altro titolo (es: in qualità di organizzazioni iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale) l'onere sussiste con riferimento ai contributi legati all'anno finanziario 2008 e successivi.

La relazione illustrativa di accompagnamento risulterà necessaria nel caso in cui il sodalizio indichi tra le spese "Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale" (es: elenco degli enti a cui sia stata trasferita parte della quota e relativo ammontare) e/o "Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale" (es: descrizione dei progetti realizzati). Resta in ogni caso ferma la facoltà per tutti di corredare il documento contabile con una relazio-

ne descrittiva al fine di fornire informazioni chiare e dettagliate circa l'impiego dell'importo ricevuto.

Si evidenzia che i documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5xmille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

I sodalizi che abbiano percepito come contributo del 5xmille un importo pari o superiore ad € 15.000,00 per il 2008, ed un importo pari o superiore ad € 20.000,00 per le annualità successive, sono tenuti a trasmettere il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante raccomandata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione I, Via Fornovo n.8, 00192 Roma) o mediante posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale, all'indirizzo dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it. Al messaggio è necessario allegare il rendiconto nella forma consigliata dal Ministero o in altra forma, come quella del bilancio redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia per le ONLUS.

LA CONTABILITA' SEPARATA

Qualora l'Ente non Commerciale svolga una attività di tipo commerciale, il Testo Unico delle imposte sui redditi prevede l'obbligo di tenuta della contabilità separata degli introiti di natura commerciale rispetto agli introiti di natura istituzionale.

Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti libri sociali per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fine diviene particolarmente rilevante l'imputazione dei costi relativi all'attività commerciale in quanto essi devono riferirsi in modo chiaro e preciso all'attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all'attività istituzionale.

La problematica principale è la collocazione dei cosiddetti costi "promiscui", cioè quelli riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, l'affitto, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l'una e l'altra attività.

Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, i criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l'IVA vengono liquidate tramite l'applicazione di detrazioni forfetarie, che verranno esplicitate nei successivi capitoli.

Per quanto riguarda l'imputazione dei costi promiscui, essi sono fiscalmente deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

La redazione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario è un obbligo previsto statutariamente; è dettato da una delle clausole da inserire negli statuti al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Lo scopo è quello di evidenziare contabilmente tutti gli avvenimenti economici e finanziari dell'associazione e riveste un momento di particolare rilievo rispetto alla evidenziazione del vincolo democratico intercorrente tra gli associati e il sodalizio.

Il passaggio assembleare infatti rimette al giudizio degli associati la validità delle scelte economiche e finanziarie poste in essere dal Consiglio Direttivo.



Non sussiste un particolare obbligo formale di redazione dello stesso, può essere redatto con qualsiasi metodo e su qualsiasi schema, purché risponda a requisiti di chiarezza, trasparenza e veridicità.

Deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Particolare importanza riveste la modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci deputata all'approvazione del rendiconto; anche in questo caso non si rileva una specifica forma di convocazione, occorre che essa sia in grado di garantire una "idonea pubblicità" alla riunione. Può variare notevolmente a seconda delle caratteristiche del singolo sodalizio, ma considerando il ruolo che assume anche nei confronti delle azioni ispettive attivate dagli organi verificatori è necessario dimostrare con dati oggettivi che la convocazione ha raggiunto la pluralità dei soci.

ASPETTI PARTICOLARI

Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie

Per le associazioni sportive dilettantistiche vige l'obbligo di tracciabilità di tutte le entrate e le uscite di ammontare pari o superiore ad euro 516,46; l'obbligo si intende soddisfatto quando tali movimentazioni avvengono tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Questa procedura è stata introdotta per consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

La mancata osservanza di tale prescrizione comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Con la manovra finanziaria correttiva del 31/05/2010 è stato introdotto l'obbligo anche per le associazioni, dotate di partita iva, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ogni transazione economica di importo pari o superiore ad Euro 3.000; l'art. 2 comma 6 del D.L. 16/2012 ha modificato modalità di redazione e limiti di importo da inserire nella comunicazione telematica.

Documentazione Contabile

La documentazione contabile a corredo del rendiconto economico e finanziario si differenzia a seconda che riguardi la sfera istituzionale o quella commerciale.

Relativamente alla parte istituzionale i costi sono rappresentati da scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale o partita iva, mentre gli introiti sono documentati da ricevute semplici (non fiscali) che devono riportare i dati generali dell'associazione compreso il suo codice fiscale, i dati generali del socio ovvero i dati generali del tesserato al medesimo Ente locale o nazionale cui l'associazione risulta affiliata con indicazione del numero di tessera (es: n° tessera US Acli), l'importo, la causale e l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo della ricevuta superi € 77,47, sull'originale deve essere applicata ed annullata una marca da bollo da € 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale. Non deve essere apposta la marca da bollo sulle ricevute emesse per la riscossione della sola quota associativa (differente dai c.d. Corrispettivi Specifici), esente dal tributo.

Per quanto riguarda invece la parte commerciale, i costi sono rappresentati da fatture o documenti fiscali intestati all'associazione con indicazione della

partita I.V.A., mentre i ricavi sono documentati dalle fatture emesse e/o dai corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D. M. 11/02/1997, dando per assunto che l'associazione operi in regime contabile forfetario previsto dalla legge 398/91.



LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

26

L'associazione si estingue per le cause previste dagli associati nell'atto costitutivo e/o nello statuto oppure perché è venuto meno lo scopo che ne ha determinato la costituzione o perché è diventato impossibile raggiungere detto scopo.

Gli enti non commerciali di tipo associativo devono devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in merito alla devoluzione del patrimonio occorre richiedere il parere obbligatorio e vincolante dell'organo preposto.

Tale requisito è previsto da una delle clausole obbligatorie che devono essere contenute nello statuto sociale per fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art.148, 3 comma e seguenti del TUIR.

Parimenti, oggetto di clausola statutaria obbligatoria per acquisire lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica è l'indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento di norma viene deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci e ai fini della validità della delibera assembleare è necessario verificare il quorum, costitutivo e deliberativo, previsto dallo statuto.

Le Associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, sono tenute a devolvere il patrimonio residuo a fini sportivi.

In seguito alla delibera di scioglimento dell'associazione, si dovranno espletare i seguenti adempimenti fiscali:

- chiusura della partita iva (con Modello AA7/10 da presentare all'Agenzia delle Entrate direttamente o mediante raccomandata ovvero attraverso comunicazione telematica) o del solo codice fiscale (con Modello AA5/6);
- versamento delle imposte (IRAP + IRES) entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di delibera di liquidazione;

- presentazione della dichiarazione IRAP e dichiarazione UNICO Enti non commerciali entro il nono mese successivo alla data di delibera di liquidazione;
- presentazione del Modello 770 semplificato sempre entro il 31/07 dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati erogati compensi.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: ASPETTI FISCALI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Le associazioni sportive in possesso dei requisiti indicati nel capitolo 1 si qualificano come Enti non Commerciali di tipo associativo.

Il reddito di tali sodalizi è composto dalla sommatoria di diverse categorie reddituali:

- redditi fondiari, ossia il reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali;
- redditi di capitale, ossia il reddito derivante dagli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta come, ad esempio, gli interessi attivi su c/c bancario;
- redditi di impresa, ossia il reddito derivante dallo svolgimento di attività commerciali;
- redditi diversi (redditi residuali tassati).

ATTIVITA' COMMERCIALE

I proventi percepiti dagli Enti non Commerciali di tipo associativo nello svolgimento delle proprie attività non concorrono alla formazione del reddito di impresa a condizione che, come più volte ribadito, siano posseduti e soprattutto rispettati in concreto i presupposti previsti nel comma 8 dell'art. 148 del TUIR. Alcune tipologie di introiti sono qualificate come di natura istituzionale, ossia non soggette ad origine ad imposte, altre sono decommercializzate, ossia attività che normalmente dovrebbero essere tassate ma che sono eccezionalmente agevolate (i c.d. Corrispettivi Specifici).

Sono considerati di natura commerciale, e quindi soggetti a tassazione, tutti i proventi derivanti da attività non riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio anche se rivolte ai propri associati e i proventi derivanti da attività istituzionali rivolte a soggetti terzi.

Rientrano inoltre, a titolo esemplificativo, tra le attività commerciali:

- la cessione, nei confronti di soci e non soci, di beni nuovi (es: vendita di abbigliamento sportivo all'interno dell'associazione);
- la gestione di spacci e di mense anche se rivolti ai soli soci;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive a pagamento, rivolte ai non associati;
- le prestazioni di servizi a terzi, tra le quali le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazioni;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (agevolate, a determinate condizioni, ai fini delle imposte dirette);
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci.

La tabella che segue riporta in maniera schematica gli introiti agevolati ai fini IVA (art.4 del DPR 633/1972) e/o ai fini IRES (art.148 Testo Unico delle imposte sui redditi).

PROVENTI PERCEPITI		IVA	IRES
Quota associativa annuale		NO	NO 148 TUIR comma 1
Corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es: quote di iscrizione e partecipazione a corsi sportivi) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione.		NO	NO 148 TUIR comma 3
I contributi erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale	NO	NO
	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce anche introiti di natura commerciale (non imponibili IVA solo se non sono erogati a fronte di obblighi di fare, non fare e permettere)	NO (*)	SI
I contributi corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti. (non imponibili IVA solo se non sono erogati a fronte di obblighi di fare, non fare e permettere)		NO (*)	NO Art.143 TUIR comma 3 lett.b

Segue tabella →

(*) L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 183/E dell' 11 giugno 2002 è intervenuta sull'argomento precisando che il contributo assume rilevanza IVA se viene erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere oppure quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini il contributo assume rilevanza IVA quando si sostanzia quale compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro si esclude dal campo di applicazione dell'IVA quando viene versato non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

Pertanto: il contributo ha valenza di corrispettivo qualora l'erogazione del denaro risponda all'adempimento di una obbligazione assunta all'interno di un "rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive" caratterizzato dal cosiddetto rapporto sinallagmatico, cioè dal legame di reciprocità che lega le prestazioni delle due parti. Questa erogazione di denaro acquisisce rilievo ai fini IVA in forza degli artt. 2 e 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972; nell'ipotesi invece in cui il contributo sia ritenuto come semplice elargizione di denaro, risulterà "fuori dal campo di applicazione dell'IVA" in quanto ricompreso tra le cessioni di denaro di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

Le erogazioni liberali ricevute da privati		NO	NO
Introiti riscossi a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc.	Per le associazioni in regime L.398 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali relativi all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68	SI	NO
	Per le altre associazioni, in assenza di proventi commerciali	NO	NO 143 TUIR comma 3 lett.a
La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati		NO	NO 148 TUIR comma 3
L'organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci se prestati da APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni e se tale attività è complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.		SI	NO 148 TUIR comma 5
L'organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci in tutti gli altri casi		SI	SI 148 TUIR comma 4

RICHIESTA DELLA PARTITA IVA

Requisito essenziale per svolgere una attività commerciale è l'attribuzione del numero di Partita IVA. Viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta che si effettua utilizzando il Modello AA7/10, anche a mezzo di persona appositamente delegata, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica attraverso il sistema "Entratel".



ADEMPIMENTI

Lo svolgimento di una attività commerciale comporta una serie di adempimenti quali il versamento delle imposte dirette e indirette, la presentazione del Modello Unico, la compilazione dei registri contabili.

I versamenti si effettuano con il modello F24 esclusivamente in via telematica direttamente dall'associazione ricorrendo ai servizi home banking delle banche e di poste italiane o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica attraverso il sistema "Entratel".

Occorre inoltre iscriversi al repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA - presso la Camera di Commercio territorialmente competente in base alla sede legale dell'associazione.

31

REGIME CONTABILE

Ottenuto il numero di partita iva, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile da adottare e attivare le procedure previste dallo specifico regime scelto.

I REGIMI CONTABILI PREVISTI SONO:

il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;

il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73);

il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del DPR 600/73).



Il regime contabile maggiormente adottato dalle associazioni è il regime forfettario di cui alla Legge 398/91. Vi si accede attraverso una "Opzione" che si effettua barrando il quadro VO del primo Modello Unico Enti non commerciali che verrà inviato telematicamente e ha effetto fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un quinquennio. Occorre inoltre inviare comunicazione della scelta effettuata anche alla SIAE territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno.

LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

Rappresenta il regime principe di determinazione delle imposte per le associazioni non profit, largamente adottato soprattutto nel settore sportivo dilettantistico.

E' un particolare metodo forfetario di determinazione delle imposte applicabile agli enti non commerciali in generale, che prevede il versamento dell'IVA con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
- per le cessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

Relativamente al versamento dell' IRES, la base imponibile è data dal 3% dell'imponibile dei proventi commerciali conseguiti nel periodo di riferimento ai quali vanno sommate le plusvalenze patrimoniali.

La legge 398/91 è applicabile qualora nell'anno precedente non venga superato il tetto massimo del volume degli introiti di euro 250.000,00.

Per quanto concerne gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, gli stessi devono:

- versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto ;
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Registro I.V.A. Minori di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;
- annotare distintamente nel citato Registro I.V.A. Minori i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie.

Si gode quindi dell'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili. Qualora si superi il plafond di euro 250.000,00 o nel caso in cui l'associazione effettui per cassa movimentazione finanziarie sia in entrata che in uscita di importo superiore ad euro 516,46 si decade dal regime agevolato. La decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, determinando quindi l'applicazione nell'anno di due distinti regimi contabili e di imposta sia ai fini IVA, sia ai fini IRES.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

In presenza di base imponibile, gli Enti non Commerciali sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive indipendentemente dal possesso o meno della partita iva.

Le associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale, determinano la base imponibile sommando:

- Le retribuzioni per il personale dipendente
- I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- I redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente

Qualora siano in possesso di partita iva ed abbiano adottato il regime forfettario di cui alla Legge 398/91, agli elementi sopra elencati andranno aggiunti:

- Il reddito d'impresa determinato forfettariamente
- Gli interessi passivi.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta è una Associazione Sportiva Dilettantistica i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente non devono comprendere i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e le collaborazioni amministrativo-gestionali.

Le scadenze per l'invio telematico della dichiarazione IRAP e per il versamento dei relativi saldi e acconti coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi.

IL MODELLO UNICO

Gli Enti non Commerciali titolari di partita iva devono redigere e inviare telematicamente il modello Unico entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Di norma la scadenza è il 30 settembre per le associazioni con esercizio 1/1-31/12, per quelle che hanno adottato l'esercizio non coincidente con l'anno solare, ad esempio 1/9-31/8 il termine scade il 31 maggio dell'anno successivo. Deve essere redatto il Modello Unico società di capitali/Enti non Commerciali. Nel caso in cui si sia adottato il regime di Legge 398/91 si dovrà compilare il quadro "G-Impresa Minore", inserire nel rigo "G 2 - col. 2" l'imponibile (senza Iva) dei proventi commerciali e nel rigo "G 21 - col.1" il 97% dell'importo indicato nel rigo "G 2 - col. 2". Si otterrà così il coefficiente del 3% sul quale calcolare l'imposta.

L'imposta così calcolata, al netto degli acconti versati nell'anno precedente e aggiunti gli acconti per l'anno d'imposta in corso alla data di redazione del modello Unico, deve essere versata alle seguenti scadenze:

Approvazione bilancio 2010	Termine ordinario di versamento	Termine differito (con maggiorazione dell'importo dello 0,40%)
ENTRO 30 APRILE 2011	16.06.2011	16.07.2011
ENTRO IL 29.6.2011	16.06.2011	16.07.2011
	16.07.2011 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio)	16.08.2011
ENTRO 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'impo- sta non coincidente con quello solare)	entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	ENTRO IL 30° GIORNO SUCCESSIVO

ENTRO 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio in caso di
rinvio per particolari esigenze
ex art. 2364 (periodo di
imposta non coincidente con
quello solare)

entro il giorno 16 del mese suc-
cessivo a quello di approvazio-
ne del bilancio

ENTRO IL 30° GIORNO
SUCCESSIVO

DETRAZIONI FISCALI PER I TERZI

36

I soggetti terzi che erogano delle somme di denaro a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche possono godere di detrazioni fiscali. Si tratta in particolare della detrazione dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività sportive da parte di soci minorenni e della detrazione fiscale conseguente all'erogazione di erogazioni liberali.

La prima consente la detrazione del 19% su un importo massimo non superiore a euro 210,00 per la spesa sostenuta per la partecipazione di minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. Qualora l'importo sia superiore ad euro 516,46 si ricorda che il pagamento deve essere effettuato tramite assegno bancario o postale non trasferibile, bancomat o carta di credito e la ricevuta rilasciata dall'associazione deve contenere degli elementi obbligatori quali: i dati completi della associazione/società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede sociale e il codice fiscale, la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Per quanto concerne invece il regime delle erogazioni liberali, di seguito si riporta una tabella esplicativa comprendente tutta la casistica dei vari soggetti che compongono il c.d. "Terzo Settore".



Tipologia di organizzazione	Beneficiario	Beneficio	Riferimento normativo
Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	Il corrispettivo in denaro o in natura costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario	art.90 L. 289/2002
Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Persone fisiche	Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400	art.15, comma 1, lett.i ter
Se l'associazione è iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale	Persone fisiche	le erogazioni liberali in denaro sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro ma l'erogazione deve avvenire a mezzo banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"	art.15 lett.i quater del TUIR

Se l'associazione è iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	oneri deducibili per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett l) del TUIR
Se l'associazione è iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o iscritta nell'anagrafe delle ONLUS	Persone fisiche soggetti IRES (enti, aziende, associazioni)	oneri deducibili per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui purché l'associazione tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale	Art.14 DL 14 marzo 2005 n°35 (c.d. Legge più dai meno versi)
Se l'associazione è iscritta nell'anagrafe delle ONLUS	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	oneri deducibili per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett h) del TUIR
Se l'associazione è iscritta nell'anagrafe delle ONLUS	Persone fisiche	le erogazioni liberali in denaro sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro	art.15 lett.i bis del TUIR

LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 90 della Legge 289/2002 ha sancito la nascita delle Società Sportive Dilettantistiche.

Le Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa, ancorché non perseguano il fine di lucro, dal punto di vista fiscale mantengono la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.

Il reddito delle Società Sportive Dilettantistiche è pertanto determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società e agli enti commerciali.

Tuttavia in forza del comma 1 dell'articolo 90 della Legge 289/2002, secondo cui "le disposizioni della legge 16 dicembre 1991 n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle Società Sportive Dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro" - possono trovare applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche le disposizioni agevolative contenute nel TUIR.

La società sportiva dilettantistica si costituisce mediante atto pubblico e lo statuto deve contenere le clausole previste dalla Legge 128 del 21 maggio 2004 e dalla Delibera del Consiglio nazionale CONI n.1273/2004 (ai fini del riconoscimento sportivo):

- denominazione comprensiva della finalità sportiva e della ragione dilettantistica della società;
- obbligo di conformità alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affidarsi;

- indicazione della sede legale;
- oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- attribuzione della rappresentanza legale della società;
- assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, dei proventi derivanti dalle attività;
- obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario (secondo i criteri civilistici), con relative modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento della società;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 21E del 22 aprile 2003 ha stabilito che per poter accedere alle agevolazioni contemplate dall'art.148 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ossia la irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dai tesserati di una associazione nazionale per partecipare alle attività sportive organizzate dalla SSD affiliata alla medesima organizzazione, occorre inserire nello statuto anche i requisiti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Ciò comporta la previsione della clausola che prevede l'intramissibilità della quota.

Unica deroga riguarda invece il rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, trovando applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche le disposizioni del codice civile in materia di società di capitali.

In merito alle agevolazioni concernenti la irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 38/E del 17/5/2010, specificando che "con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva); occorre inoltre che si tratti di attività direttamente connesse agli scopi istituzionali.

Ne consegue che quando la cessione di beni o la prestazione di servizi è rivolta nei confronti di soggetti che non sono tesserati nelle rispettive organizzazioni nazionali le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

Infine, le società sportive dilettantistiche possono applicare la normativa relativa ai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e alle collaborazioni amministrativo-gestionali.

Relativamente alla tenuta dei libri e alle scritture contabili, indipendentemente dalla applicazione del regime forfettario di cui alla Legge 398/91, si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di società di capitali.

LA DISCIPLINA DEI "COMPENSI SPORTIVI"

COMPENSI EROGATI NELL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche godono di una particolare disciplina prevista dall'art. 67 del TUIR.

In particolare, la disposizione dell'articolo 67, comma 1, lettera m) citato riconduce fra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualsiasi altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. A questi compensi è riservato un particolare trattamento agevolativo: i primi 7.500,00 euro corrisposti non concorrono alla formazione del reddito, i successivi 20.658,28 sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con applicazione dell'aliquota corri-

spondente al primo scaglione di reddito e alle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli ulteriori compensi erogati sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

- Pertanto, i redditi in questione sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
- fino a 7.500,00 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500,00 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

Con la locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" il legislatore ha voluto inizialmente ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.

Sono pertanto da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri.

La disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone in sostanza la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.

Quindi rientrano anche nella disciplina di cui alla lettera m), dell'articolo 67 del TUIR, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Sull'argomento la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 ha precisato che l'intervento normativo recato dall'articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili



nell'ambito dell' "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di cui all'art. 67 del TUIR, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

Infatti il richiamato intervento normativo ha ricompreso anche i compensi erogati nei confronti di quei soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di quei soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione ma rendono le prestazioni suindicate a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. Quindi per la riconducibilità dei compensi in argomento nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, è necessario il concorso di due condizioni:

deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra individuati (requisito soggettivo); la prestazione deve riguardare una attività sportiva a carattere dilettantistico (requisito oggettivo).

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

L'art. 90, comma 3, lett. a) ha aggiunto all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo "tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". La norma integra la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolato particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentano le seguenti caratteristiche:

- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.

Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.

Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica.

Si evidenzia che il Dlgs 276 del 10 settembre 2003, meglio noto come legge Biagi, ha previsto nel comma 3 dell'art. 61, tra le cause di esclusione della riconducibilità delle collaborazioni coordinate e continuative ad un progetto, ad un programma di lavoro o ad una sua fase, le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Questo tipo di rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si consiglia comunque di redigere un'apposita lettera di incarico/contratto.

L'associazione dovrà effettuare il versamento delle ritenute fiscali qualora il compenso percepito dall'interessato superi i 7.500,00 euro annui; deve essere effettuato il giorno 16 del mese successivo al pagamento della collaborazione utilizzando il modello F24 con codice tributo 1040 per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l'addizionale regionale.

Inoltre l'associazione dovrà rilasciare al percipiente la Certificazione dei compensi erogati e inserire i dati del percipiente e le somme erogate nel modello 770 anche se non sono state trattenute ritenute d'imposta.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCETTORE

In relazione al compenso percepito il collaboratore è tenuto ad emettere una ricevuta, non soggetta ad IVA ma a marca da bollo di euro 1,81 quando l'importo è superiore ad euro 77,47. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento, o meno, della franchigia di euro 7.500,00.

Relativamente alla esposizione nel Modello Unico, si possono verificare 3 casi: l'importo percepito è inferiore o uguale a euro 7.500,00; il percettore non dovrà indicare nessun importo;

l'importo percepito eccede i 7.500,00 euro ma non 28.158,28 euro; in questo caso dovrà indicare la parte eccedente i 7.500,00 euro nel rigo RL22 colonna 1. Tale importo ha già scontato la tassazione in quanto è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta, ma deve essere indicato al fine di determinare la aliquota da applicare al reddito imponibile;

l'importo percepito eccede i 28.158,28 euro; in questo caso dovrà indicare nel rigo RL22 colonna 1 l'importo compreso tra i 7.500,00 e i 28.158,28 euro e nel rigo RL22 colonna 2 la parte eccedente i 28.158,28 euro.



IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

L'imposta sugli intrattenimenti è regolata dal D.P.R. 640 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal Decreto Legislativo 60/1999 e trova applicazione in contesti associativi con riferimento all'utilizzo di determinati giochi ed alle attività di intrattenimento.

46



Le associazioni sportive che utilizzano apparecchi da intrattenimento sono tenuti al versamento della relativa imposta.

Per il gioco del bowling è quantificata applicando l'aliquota dell'8% sui proventi percepiti (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.24 del 5/02/2003) mentre per i giochi sottoelencati viene applicata l'aliquota dell'8% ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010.

Categoria di apparecchio	imponibile	ISI da versare
Categoria AM1 (Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo):	€ 3.800,00	€ 304,00
Categoria AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone)	€ 540,00	€ 43,20
Categoria AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 510,00	€ 40,80
Categoria AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi simili)	€ 1.090,00	€ 87,20
Categoria AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili)	€ 520,00	€ 41,60
Categoria AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e simili)	€ 1.630,00	€ 130,40

L'imposta deve essere versata entro il 16 marzo di ogni anno o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.

Nel caso in cui gli apparecchi da intrattenimento siano utilizzati da soggetti terzi, l'associazione dovrà versare l'IVA.

In questo caso potrà optare tra due regimi alternativi:

versare anticipatamente l'IVA calcolata nella misura del 21% dell'imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso, e da forfettizzare nella misura del 50% ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972;

versare l'IVA nei modi ordinari per un importo pari al saldo dell'IVA sulle vendite detratta l'IVA sugli acquisti con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.

Il codice tributo è il 6729 se viene saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti si utilizza il codice di riferimento IVA del trimestre di pertinenza.

Infine, relativamente all'imposta sugli intrattenimenti, entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento, il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale del sodalizio. L'Amministrazione, verificato l'avvenuto pagamento e la congruità dell'imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello, rilascia per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento che dovrà essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi competenti.

Normativa diversa invece è quella che riguarda gli apparecchi del c.d. gioco lecito (art.110 comma 6° TULPS) e cioè quelli che prevedono la vincita di denaro e che devono essere collegati ad una rete telematica (video lotterie e slot-machine). In questi casi infatti trova applicazione un'altra imposta - il PREU - e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l'iscrizione nell'"Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro".

ESECUZIONI MUSICALI

49

L'imposta sugli intrattenimenti si applica anche con riferimento alla musica fatta eccezione per i concerti musicali, vocali e strumentali, nel qual caso si applica esclusivamente l'iva al 10% (ex Tab. A – parte III n°123 DPR 633/1972) in quanto qualificata come attività spettacolistica e non di intrattenimento.

L'imposta sugli intrattenimenti, calcolata nella misura del 16%, si applica per esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti (anche in discoteche e sale da ballo) quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario di apertura,

La base imponibile è costituita dalla somma di titoli di accesso, dagli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni e dei servizi offerti al pubblico, dai corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente richiesti, dagli abbonamenti, dalle sponsorizzazioni e dalla cessione dei diritti radiotelevisivi e dei contributi da chiunque erogati.

Nel caso in cui tale attività è rivolta esclusivamente ai soci, l'imponibile è costituito dal totale delle quote associative nella fattispecie in cui l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività, oppure parte delle quote riferibile all'attività soggetta ISI, qualora l'ente svolga anche altre attività cui sommare il prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati (ex art.3 DPR 26/10/1972 n. 640, come modificato dal DLgs 60/1999).

I corrispettivi percepiti non da soci, o anche da soci quando l'attività non rientra tra quelle istituzionali del sodalizio, sono altresì soggetti ad iva con applicazione dell'aliquota del 20%.

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

50

Le attività di spettacolo sono quelle indicate dall'Allegato B, Tabella C, del DLgs 60/1999.

Gli adempimenti a carico degli organizzatori sono:

adottare un sistema di biglietteria automatizzata obbligatoria per chiunque organizza abitualmente, ossia con continuità o cadenza periodica, le attività spettacolistiche salvo che non sia soggetto esonerato.

Tra i soggetti esonerati ci sono anche le associazioni sportive dilettantistiche (DPR 69/2002), con esclusivo riferimento all'organizzazione di manifestazioni/spettacoli sportivi. In questo caso le associazioni sportive devono:

dotarsi dei prospetti Mod. SD/1, Mod. SD/2, Mod. SD/3;

recarsi presso l'ufficio SIAE per fare apporre il contrassegno sui prospetti; rilasciare il biglietto o l'abbonamento al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso;

documentare il rilascio di titoli di ingresso relativi alla singola manifestazione (Mod. SD/1);

documentare, con cadenza mensile, il rilascio degli abbonamenti (Mod. SD/2);

documentare le rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti in carico alla fine dell'esercizio sociale (Mod. SD/3).

quando l'attività è rivolta a non soci o quando è rivolta anche a soci ma non rientra tra le finalità del sodalizio applicare l'iva sui corrispettivi derivanti dall'attività di spettacolo L'aliquota IVA è pari al 21% ad eccezione dei seguenti casi, soggetti all'aliquota del 10%:

spettacoli sportivi con biglietto di ingresso di importo netto inferiore alle 25 mila lire (ex art.6 della legge 13/05/1999 n.133, comma 11);

attività di spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti (ex Tabella A - parte III n°123 DPR 633/1972).

L'attività spettacolistica non è soggetta all'imposta sugli intrattenimenti.

INDIRIZZI CAF

51

ACLI MILANO SERVIZI FISCALI S.R.L.

VIA C. G. MERLO, 3
20122 - MI
MILANO
T 02795316; F 0276013358
servizifiscali@acliservizi.com

ACLI SERVICE ALESSANDRIA S.R.L.

VIA FAÀ DI BRUNO, 79
15121 - AL
ALESSANDRIA
T 0131251091; F 0131264171
alessandria@acliservice.acli.it

ACLI PONTINE SERVICE CITTÀ S.R.L.

FORMIA (LATINA)
VIA DON LUIGI STURZO, 9
04023 - LT
T 0771323037; F 0771200021
latina@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ANCONA S.R.L.

VIA MONTEBELLO N. 69
60122 - AN
ANCONA
T 0712072482; F 0712080565
ancona@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE AGRIGENTO S.R.L.

VIA DINOLOCO, 3
92100 - AG
AGRIGENTO
T 0922402124; F 0922594221
agrigento@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE AREZZO S.R.L.

VIA GUIDO MONACO, 48
52100 - AR
AREZZO
T 057521700; F 0575300886
arezzo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ASCOLI PICENO S.R.L.

VIA 3 OTTOBRE, 9
63100 - AP
ASCOLI PICENO
T 0736342224; F 0736352077
ascolipiceno@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE BERGAMO S.R.L.

VIA L. QUERENA 11
24122 - BG
BERGAMO
T 035232494; F 035212316
bergamo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ASTI S.R.L.

VIA CARDUCCI, 22
14100 - AT
ASTI
T 0141556827; F 0141322952
asti@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE BIELLA S.R.L.

Via Galileo Galilei, 3
13900 - BI
BIELLA
T 01520515; F 01523630
biella@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE AVELLINO S.R.L.

VIA S. DE RENZI, 28
83100 - AV
AVELLINO
T 082531266; F 08251801026
avellino@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE BOLOGNA S.R.L.

VIA LAME, 116
40122 - BO
BOLOGNA
T 051522066; F 051554867
bologna@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE B.A.T. SRL

VIA MACELLO VECCHIO SNC
70051 - BT
BARLETTA
T 0883332827

ACLI SERVICE BOLZANO S.R.L.

VIA ALTO ADIGE 28
39100 - BZ
BOLZANO - BOZEN
T 0471301689; F 0471941312
bolzano@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE BENEVENTO S.R.L.

VIA FRANCESCO FLORA, 31
82100 - BN
BENEVENTO
T 08241816230; F 0824317424
benevento@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L.

VIA SPALTO SAN MARCO, 37/BIS
25121 - BS
BRESCIA
T 0302409884; F 0302409848
brescia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE BRINDISI S.R.L.

CORSO UMBERTO I, 122
72100 - BR
BRINDISI
T 0831597730; F 0831561510
brindisi@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CESENA S.R.L.

Cesena (FORLÌ)
VIA MOLINO PALAZZO, 18
47023 - FO
T 0547330798; F 0547330095
aclicesena@libero.it

ACLI SERVICE CALTANISSETTA S.R.L.

VIA MALTA, 105
93100- CL
CALTANISSETTA
T 0934591640; F 0934591640
caltanissetta@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CHIAVARI S.R.L.

Chiavari (GENOVA)
CORSO BRIZZOLARA 1/3
16043 - GE
T 0185324795; F 0185370263
chiavari@acliservice.acli.it

53

ACLI SERVICE CAMPOBASSO S.R.L.

VIA A. GRANDI, 7
86100 - CB
CAMPOBASSO
T 087460230; F 0874618008
campobasso@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CHIETI S.R.L.

PIAZZA DEI TEMPLI ROMANI, 3
66100 - CH
CHIETI
T 0871331913; F 0871330593
chieti@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CASERTA S.R.L.

VIA R. DE MARTINO, 14
81100 - CE
CASERTA
T 08231688715; F 08231688710
caserta@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CITTÀ DI BARI S.R.L.

VIA DE BELLIS, 37
70124- BA
BARI
T 0805968425; F 0805576976
bari@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.

CORSO SICILIA, 111
95100 - CT
CATANIA
T 0952503240; F 0952503240
catania@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE COMO S.R.L.

VIA BRAMBILLA, 35
22100- CO
COMO
T 0313312735; F 0313312750
como@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE COSENZA S.R.L.

VIA DEGLI ALIMENA 76
87100 - CS
COSENZA
T 0984825083; F 0984/417119
cosenza@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE DI VERONA S.R.L.

VIA INTERRATO DELL'ACQUA MORTA, 22
37129 - VR
VERONA
T 0458065550; F 045595958
verona@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CREMA S.R.L.

CREMA (CREMONA)
VIA C. URBINO, 7/B
26013 - CR
T 0373250064; F 0373255928
crema@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ENNA S.R.L.

VIA DANTE ALIGHIERI 1
94100 - EN
ENNA
T 0935511267; F 0935511267
enna@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CREMONA S.R.L.

VIA S. ANTONIO DEL FUOCO, 9/A
26100 - CR
CREMONA
T 0372800411; F 037220577
cremona@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE FERMO SRL

Fermo (ASCOLI PICENO)
Via Ciccolungo, 140
63023 - AP
T 0734623300; F 0734623300
fermo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CROTONE S.R.L.

VIA FIRENZE 96
88900 - KR
CROTONE
T 0962/905910; F 0962/905910
crotone@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE FERRARA S.R.L.

Via Ariosto, 88
44121 - FE
FERRARA
T 0532210268; F 0532210268
ferrara@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE CUNEO S.R.L.

VIA SALUZZO, 10
12100 - CN
CUNEO
T 0171452611; F 0171452670
cuneo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE FIRENZE S.R.L.

VIALE MARTIRI DI BELFIORE, 4
50144 - FI
FIRENZE
T 0553245698; F 055355748
firenze@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE FOGGIA S.R.L.

VIA SPERONE, 44
71121 - FG
FOGGIA
T 0881707383; F 0881707383
foggia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ISERNIA S.R.L.

VIA G. BERTA TRAVERSA PANSINI, 13
86170 - IS
ISERNIA
T 08653239; F 0865411497
isernia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE FORLÌ S.R.L.

VIA G. BONALI, 86/88
47122 - FO
FORLÌ
T 054332609; F 054333909
forli@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LA SPEZIA S.R.L.

PIAZZA CHiodo, 8
19121 - SP
LA SPEZIA
T 0187735013; F 0187750868
laspezia@acliservice.acli.it

55

ACLI SERVICE GENOVA S.R.L.

VICO FALAMONICA, 1/2
16123 - GE
GENOVA
T 01025332220; F 010261721
genova@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE L'AQUILA S.R.L.

VIA GIOSUE' CARDUCCI 30
67100 - AQ
L'AQUILA
T 0862312065; F 0862312065
laquila@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE GROSSETO S.R.L.

VIA MANETTI, 11
58100 - GR
GROSSETO
T 056424297; F 056423326
grosseto@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LECCE S.R.L.

VIALE GALLIPOLI, 1/F
73100 - LE
LECCE
T 0832240721; F 0832240721
lecce@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE IMOLA S.R.L.

IMOLA (BOLOGNA)
VIA EMILIA, 69
40026 - BO
T 054222595; F 054225535
imola@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LECCO S.R.L.

VIA BALICCO, 113
23900 - LC
LECCO
T 0341361618; F 0341288192
lecco@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LIVORNO S.R.L.

VIA CECCONI, 40
57100 - LI
LIVORNO
T 0586811809; F 05861970130
livorno@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE MANTOVA S.R.L.

VIA SOLFERINO, 36
46100 - MN
MANTOVA
T 03764327557; F 0376322578
mantova@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LODI S.R.L.

VIALE RIMEMBRANZE 12 B
26900 - LO
LODI
T 0371423505; F 0371421753
lodi@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE MASSA CARRARA S.R.L.

VIA SAN SEBASTIANO, 11
54100 - MS
MASSA
T 058541005; F 0585886991
massa@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LUCANA S.R.L.

VIA LUCANA, 73
75100 - MT
MATERA
T 0835330491; F 0835330578
matera@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE MESSINA S.R.L.

VIA ORATORIO DELLA PACE, 15
98122 - ME
MESSINA
T 090363250; F 090363250
messina@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE LUCCA S.R.L.

VIALE CARLO DEL PRETE, 347H
55100 - LU
LUCCA
T 0583469242; F 0583955420
lucca@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE MODENA S.R.L.

VIA MORANDI, 28
41122 - MO
MODENA
T 059270948; F 059374282
modena@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE MACERATA S.R.L.

PIAZZA MAZZINI, 42
62100 - MC
MACERATA
T 0733263970; F 0733266748
macerata@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE NAPOLI S.R.L.

CORSO ARNALDO LUCCI, 121
80142 - NA
NAPOLI
T 0815539706; F 08119574919
napoli@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE NAZIONALE

via giuseppe marcora 18/20
00153 - RM
ROMA
T 0658401; F 065840224

ACLI SERVICE PAVIA S.R.L.

VIA CESARE BATTISTI, 106
27100 - PV
PAVIA
T 038221770; F 038225949
pavia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE NORDMILANO S.R.L.

CINISELLO BALSAMO (MILANO)
VIA GUGLIELMO MARCONI, 48
20092 - MI
T 026124161; F 0261241649
infocaf@aclinordmilano.it

ACLI SERVICE PERUGIA S.R.L.

VIA SICILIA, 53
06128 - PG
PERUGIA
T 0755003571; F 0755016686
perugia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.

LARGO DONEGANI, 5/A
28100 - NO
NOVARA
T 0321697390; F 0321688021
novara@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PESARO S.R.L.

VIA BELVEDERE, 54
61121 - PS
PESARO
T 072131783; F 072131783
pesaro@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PALERMO S.R.L.

VIA TRAPANI 3
90141 - PA
PALERMO
T 0917434702; F 091/7434713
palermo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PIACENZA S.R.L.

VIA BEVERORA, 18/B
29121 - PC
PIACENZA
T 0523320754; F 0523334320
piacenza@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PARMA S.R.L.

VIA CAIROLI, 21
43121 - PR
PARMA
T 0521282789; F 0521223441
parma@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PISA S.R.L.

VIA FRANCESCO DA BUTI, 20
56125 - PI
PISA
T 050913108; F 050501627
pisa@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PISTOIA S.R.L.

CORSO A. GRAMSCI, 77
51100 - PT
PISTOIA
T 057324654; F 057324022
pistoia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE REGGIO EMILIA S.R.L.

VIA MONTEFIORINO 10/1
42100 - RE
REGGIO NELL'EMILIA
T 0522283160; F 0522/283126
reggioemilia@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PORDENONE S.R.L.

VIA M. GRIGOLETTI 72 D
33170 - PN
PORDENONE
T 0434555330; F 0434553997
pordenone@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE RIMINI S.R.L.

VIA XX SETTEMBRE, 1
47923 - RN
RIMINI
T 0541783862; F 0541783357
rimini@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE PRATO S.R.L.

VIA DEL ROMITO, 47
59100 - PO
PRATO
T 057442033; F 057428175
prato@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ROMA S.R.L.

VIA PROSPERO ALPINO, 20
00154 - RM
ROMA
T 06570871; F 065708743
roma.alpino@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE RAGUSA S.R.L.

VIA S. ANNA, 127
97100 - RG
RAGUSA
T 0932683092; F 0932683092
ragusa@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE ROVIGO S.R.L.

PIAZZALE D'ANNUNZIO, 33/A
45100 - RO
ROVIGO
T 042529110; F 0425464019
rovigo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE REGGIO CALABRIA S.R.L.

VIA POSSIDONEA, 31
89100 - RC
REGGIO DI CALABRIA
T 0965817692; F 0965817692
reggiocalabria@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE SALERNO S.R.L.

CORSO VITTORIO EMANUELE, 127
84100 - SA
SALERNO
T 089226979; F 089251948
salerno@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE SARDEGNA S.R.L.

VIALE MARCONI, 4
09100 - CA
CAGLIARI
T 070454180; F 070401113
cagliari@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE TARANTO S.R.L.

VIA MATURI, 19
74121 - TA
TARANTO
T 0999940303; F 0999940267
taranto@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE SAVONA S.R.L.

VIA PALEOCAPA 21 int. 4
17100 - SV
SAVONA
T 019838271; F 0198382730

ACLI SERVICE TERAMO S.R.L.

VIA TRENTO E TRIESTE, 8
64100 - TE
TERAMO
T 0861252474; F 0861243907
teramo@acliservice.acli.it

59

ACLI SERVICE SIENA S.R.L.

VIA LA LIZZA, 2
53100 - SI
SIENA
T 0577281232; F 0577237174
siena@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE TERNI S.R.L.

VIA MEZENZIO CARBONARIO, 16
05100 - TR
TERNI
T 0744432174; F 0744402625
terni@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE SIRACUSA S.R.L.

VIA DEMOSTENE, 1
96100 - SR
SIRACUSA
T 0931483689; F 0931483689
siracusa@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE TRAPANI S.R.L.

CORSO ITALIA N.66
91100 - TP
TRAPANI
T 092322258; F 0923546315
trapani@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE SONDRIO S.R.L.

VIA CESARE BATTISTI, 30
23100 - SO
SONDRIO
T 0342213905; F 0342517911
sondrio@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE TREVISO S.R.L.

VIA SAN NICOLÒ, 42
31100 - TV
TREVISO
T 042256228; F 042256062
treviso@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE TRIESTE-GORIZIA S.R.L.

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4/1
34133 - TS
TRIESTE
T 040370848; F 040368477
trieste@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE VERCELLI S.R.L.

VIA P. GOBETTI, 1
13100 - VC
VERCELLI
T 0161250100; F 0161214514
vercelli@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE UDINE S.R.L.

VIA AQUILEIA, 22
33100 - UD
UDINE
T 0432505720; F 04321830104
udine@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE VICENZA S.R.L.

VIA ENRICO FERMI, 203
36100 - VI
VICENZA
T 0444955002; F 0444964335
vicenza@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE V.C.O. S.R.L.

DOMODOSSOLA (VERBANIA)
VIA GALLETTI 53/57
28845 - VB
T 032445487; F 0324249273
verbania@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE VITERBO S.R.L.

VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/A
01100 - VT
VITERBO
T 0761326692; F 0761323948
viterbo@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE VALLE D'AOSTA S.R.L.

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 2/A
11100 - AO
AOSTA
T 016541149; F 0165369375
aosta@acliservice.acli.it

ACLI SERVIZI BELLUNO S.R.L.

VIA CAFFI, 20
32100 - BL
BELLUNO
T 0437944853; F 0437956491
belluno@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE VENEZIA S.R.L.

VIA ULLOA, 3/A - MARGHERA
30175 - VE
VENEZIA
T 0415314696; F 0415310335
venezia@acliservice.acli.it

ACLI SERVIZI IMPERIA S.R.L.

VIA T. SCHIVA, 56
18100 - IM
IMPERIA
T 0183296367; F 0183293099
imperia@acliservice.acli.it

ACLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.

VIA S.TA GIOVANNA D'ARCO, 118
SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
20099 - MI
T 022620032; F 022422380
segreteria@aclisesto.it

KVW SERVICE S.R.L.

VIA DE LAI, 10
39100 - BZ
BOLZANO (BOZEN)
T 0471323604; F 0471941729
service@kvw.org

ACLI SERVIZI PADOVA S.R.L.

PADOVA
VIA BUONARROTI 62
35135 - PD
T 049601290; F 0498643792
acliservizi@aclipadova.it

SAF ACLI VARESE S.R.L.

VIA SPERI DELLA CHIESA, 7/9
21100 - VA
VARESE
T 0332281357; F 0332230938
safaclivarese@aclivarese.it

61

ACLI SERVIZI RAVENNA S.R.L.

VIALE GALILEI, 45
48122 - RA
RAVENNA
T 0544270709; F 0544270349
ravenna@acliservice.acli.it

ACLI SERVIZI TRENTO S.R.L.

GALLERIA TIRRENA, 10
38122 - TN
TRENTO
T 0461274911; F 0461274910
acliservizi@aclitrentine.it

ACLI TORINO SERVICE S.R.L.

VIA PERRONE, 3 BIS/A
10122 - TO
TORINO
T 0115712711; F 0115712750
torino@acliservice.acli.it

INDIRIZZI US ACLI

62

Comitato Regionale USAcli della VALLE D'AOSTA

Piazza Giovanni XXIII, 2
11100 - Aosta (AO)
T 0165.41149; F 0165.369375
valledaosta.usaccli@accli.it; aosta.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Biella

Via G. Galilei, 3
13900 - Biella (BI)
T 015.20515; F 0151.23630
biella.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli del PIEMONTE

Piazza Statuto 12
10122 - Torino (TO)
T 011.5712801; F 011.5712864
piemonte.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Cuneo

Piazza Virginio, 13
12100 - Cuneo (CU)
T 0171.452611; F 0171.452640
cuneo.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Alessandria

Via Faà di Bruno, 79
15121 - Alessandria (AL)
T 0131.251091; F 0131.264171
alessandria.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Novara

Largo Donegani, 5/a
28100 - Novara (NO)
T 0321.695776; F 0321.688021
novara.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Asti

Via Carducci, 22
14100 - Asti (AT)
T 0141.324659; F 0141.322952
asti.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Torino

Via Perrone, 3bis
10122 - Torino (TO)
T 011.5712863; F 011.5712864
torino.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Verbania

Via Galletti, 53
28845 - Domodossola (VB)
T 0324.45487; F 0324.45487
verbania.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Cremona

Via S. Antonio del fuoco, 9/a
26100 - Cremona (CR)
T 0372.800425; F 0372.20577
cremona.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Vercelli

Via P. Gobetti, 1
13100 - Vercelli (VC)
T 0161.250100; F 0161.214514
vercelli.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Lecco

Via S. Nicolò, 7
23900 - Lecco (LC)
T 0341.288217; F 0341.288217
lecco.usaccli@accli.it

63

Comitato Regionale USAcli della LOMBARDIA

Via B. Luini, 5
20123 - Milano (MI)
T 02.86995618; F 02.80298442
lombardia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Lodi

Viale Rimembranze, 12/b
26900 - Lodi (LO)
T 0377.460465; F 0377.460465
lodi.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Bergamo

Via S. Bernardino, 70/a
24122 - Bergamo (BG)
T 035.210284; F 035.223094
bergamo.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Mantova

Via Solferino, 36
46100 - Mantova (MN)
T 0376.4327556-8; F 0376.322578
mantova.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Brescia

Via Corsica, 165
25125 - Brescia (BS)
T 030.2294012; F 030.2294025
brescia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Milano

Via della Signora, 3
20122 - Milano (MI)
T 02.76017521; F 02.45487148
milano.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Como

Via Brambilla, 35
22100 - Como (CO)
T 031.3312726; F 031.3312750
como.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Pavia

Viale Cesare Battisti, 148
27100 - Pavia (PV)
T 0382.29638; F 0382.20909
pavia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Sondrio

Viale Cesare Battisti, 30
23100 - Sondrio (SO)
T 0342.212352; F 0342.516582
sondrio.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Belluno

Via Segato, 13
32100 - Belluno (BL)
T 0437.25786; F 0437.292326
belluno.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Varese

Via Speri della Chiesa, 7/9
21100 - Varese (VA)
T 0332.281204; F 0332.214511
varese.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Padova

Via Cà Rasi, 2/b
35142 - Padova (PD)
T 049.8670659; F 049.8670501
padova.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli del TRENTINO A.A.

Via Roma, 57
38121 - Trento (TN)
T 0461.277229; F 0461.277291
trentinoaltoadige.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Rovigo

Piazzale G. D'Annunzio, 33/a
45100 - Rovigo (RO)
T 0425.28609; F 0425.28609
rovigo.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Bolzano

Via Alto Adige, 28
39100 - Bolzano (BZ)
T 0471.973472; F 0471.978842
bolzano.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Treviso

Via della Repubblica 193/A
31100 - Treviso (TV)
T 0422.56340; F 0422.544276
treviso.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Trento

Via Roma, 57
38121 - Trento (TN)
T 0461.277229; F 0461.277291
trento.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Venezia

Via Castellana, 27
30174 - Venezia - Mestre (VE)
T 041.971701; F 041.971447
venezia.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli del VENETO

Via Ansuino da Forlì, 64/a
35134 - Padova (PD)
T 049.8645609; F 049.8670501
veneto.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Verona

Via Intèrrato dell'acqua morta, 22
37129 - Verona (VR)
T 045.8038112; F 045.9275000
verona.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Vicenza

Via Fermi, 203
36100 - Vicenza (VI)
T 0444.870720; F 0444.870790
vicenza.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della LIGURIA

Via T. Schiva, 56
18100 - Imperia (IM)
T 0183.296367; F 0183.293099
liguria.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli del FRIULI V.G.

Via S. Francesco 4/1
34133 - Trieste (TS)
T 040.3478833; F 040.3478833
friuliveneziagiulia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Genova

Vico Falamonica, 1/7
16123 - Genova (GE)
T 010.2530410; F 010.2478511
genova.usaccli@accli.it

65

Comitato Provinciale USAcli di Gorizia

Viale XXIV maggio, 5
34077 - Ronchi dei Legionari (GO)
T 0481.777317; F 0481.777317
gorizia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Imperia

Via T. Schiva, 56
18100 - Imperia (IM)
T 0183.296367; F 0183.293099
imperia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Pordenone

Via Revedole, 1
33170 - Pordenone (PN)
T 0434.733851; F 0434.580797
pordenone.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di La Spezia

Piazza Chiodo, 8
19121 - La Spezia (SP)
T 0187.735013; F 0187.750868
laspezia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Trieste

Via S. Francesco 4/1
34133 - Trieste (TS)
T 040.3478833; F 040.3478833
trieste.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Savona

Piazza Marconi, 2/1
17100 - Savona (SV)
T 019.824598; F 019.807442
savona.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Udine

Piazza della Repubblica, 5
33050 - Ruda (UD)
T 0432.504244; F 0432.506125
udine.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli dell' EMILIA ROMAGNA

Piazza dei Martiri, 8
40121 - Bologna (BO)
T 051.254612; F 051.254612
emiliaromagna.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Bologna

Via Lame, 116
40122 - Bologna (BO)
T 051.522066; F 051.554867
bologna.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Ravenna

Via Baccarini, 67
48101 - Ravenna (RA)
T 0544.39534; F 0544.245471
ravenna.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Ferrara

Via Ariosto, 88
44121 - Ferrara (FE)
T 0532.202853; F 0532.202853
ferrara.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Reggio Emilia

Via Montefiorino, 10/1
42100 - Reggio Emilia (RE)
T 0522.285504; F 0522.294797
reggioemilia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Forlì - Cesena

Via G. Bonali, 88
47100 - Forlì - Cesena (FC)
T 0543.32609; F 0543.32448
forlicesena.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Rimini

Circonvallazione Occidentale, 58
47923 - Rimini (RN)
T 0541.784193; F 0541.780534
rimini.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Modena

Via Morandi, 71
41122 - Modena (MO)
T 059.360829; F 059.372183
modena.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della TOSCANA

Via della Chiesa, 24 - MARLIA
55014 - Capannori (LU)
T 0583.1716319; F 0583.1716319
toscana.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Parma

Strada Cairoli, 21
43121 - Parma (PR)
T 0521.282789; F 0521.223441
parma.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Arezzo

Via G. Monaco, 48
52100 - Arezzo (AR)
T 0575.21700; F 0575.300886
arezzo.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Piacenza

Via Beverora, 18/b
29121 - Piacenza (PC)
T 0523.338593; F 0523334320
piacenza.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Firenze

Piazza Cestello, 4
50124 - Firenze (FI)
T 055.283795; F 055.283795
firenze.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Grosseto

Via Manetti, 11
58100 - Grosseto (GR)
T 0564.492945; F 0564.492945
grosseto.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Prato

Via del Romito, 47
59100 - Prato (PO)
T 0574.442033; F 0574.442033
prato.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Livorno

Via Cecconi, 40
57126 - Livorno (LI)
T 0586.800802; F 0586.800802
livorno.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Siena

Piazza la Lizza, 1
53100 - Siena (SI)
T 0577.47260; F 0577.47260
siena.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Lucca

Via della Chiesa, 24 MARLIA
55014 - Capannori (LU)
T 0583.1716319; F 0583.1716319
lucca.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli delle MARCHE

Piazza Mazzini, 45
62100 - Macerata (MC)
T 0733.230611; F 0733.274397
marche.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Massa Carrara

Via Dante, 27
54100 - Massa Carrara (MS)
T 0585.45499; F 0585.45499
massacarrara.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Ancona

Via Montebello, 69
60122 - Ancona (AN)
T 071.7103272; F 071.7103262
ancona.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Pisa

Via Francesco da Buti, 20
56125 - Pisa (PI)
T 050.913111; F 050.501627
pisa.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Ascoli Piceno

Via Urbisaglia, 3/a
63100 - Ascoli Piceno (AP)
T 0736.41584; F 0736.347200
ascolipiceno.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Pistoia

Corso Gramsci, 77
51100 - Pistoia (PT)
T 0573.24654; F 0573.24022
pistoia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Macerata

Piazza Mazzini, 45
62100 - Macerata (MC)
T 0733.230611; F 0733.263970
macerata.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Pesaro - Urbino

Via Belvedere, 54
61100 - Pesaro (PU)
T 0721.31783; F 0721.31783
pesarourbino.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Viterbo

Via A. Volta, 1/a
01100 - Viterbo (VT)
T 0761.340019 int. 49; F 0761.323948
viterbo.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli del LAZIO

Via Prospero Alpino, 20
00154 - Roma (RM)
T 06.570291; F 06.45422439
lazio.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli dell' ABRUZZO

Via Trento e Trieste, 9
64100 - Teramo (TE)
T 349.3025112; F 0861.243907
abruzzo.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Frosinone

Via Vado del Tufo, 157/a
03100 - Frosinone (FR)
T 328.8346367
frosinone.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Chieti

Piazza Templi Romani, 3
66100 - Chieti (CH)
T 0871.330593; F 0871.330593
chieti.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Latina

Via Adua, 34
04100 - Latina (LT)
T 0773.488998; F 0773.488998
latina.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di L'Aquila

Via Giosuè Carducci, 60
67100 - L'Aquila (AQ)
T 0862.317596; F 0862.320175
laquila.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Rieti

Via S. Agnese, 4/d
02100 - Rieti (RI)
T 0746.491547; F 0746.755208
rieti.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Pescara

Via della Riviera, 277
65123 - Pescara (PE)
T 085.76360; F 085.76360
pescara.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Roma

Via Prospero Alpino, 20
00154 - Roma (RM)
T 06.5780079; F 06.5780103
roma.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Teramo

Via Trento e Trieste, 9
64100 - Teramo (TE)
T 349.3025112; F 0861.243907
teramo.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli dell'UMBRIA

Via Tiacci, 6
05100 - Terni (TR)
T 0744.422095; F 075.8954448
umbria.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della CAMPANIA

Via S. De Renzi, 28
83100 - Avellino (AV)
T 0825.37005; F 0825.37005
campania.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Perugia

Via Sicilia, 57
06128 - Perugia (PG)
T 075.5000949; F 075.5002732
perugia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Avellino

Via S. De Renzi, 28
83100 - Avellino (AV)
T 0825.37005; F 0825.37005
avellino.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Terni

Via Tiacci, 6
05100 - Terni (TR)
T 0744.422095; F 0774.430959
terni.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Benevento

Via F. Flora, 31 Pal. De Sanctis
82100 - Benevento (BN)
T 0824.314653; F 0824.317424
benevento.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli del MOLISE

Via A. Grandi, 7
86100 - Campobasso (CB)
T 0874.60230; F 0874.618008
molise.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Caserta

Via G. Verdi, 42
81100 - Caserta (CE)
T 0823.1768039; F 0823.1650260
caserta.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Campobasso

Via A. Grandi, 7
86100 - Campobasso (CB)
T 0874.60230; F 0874.618008
campobasso.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Napoli

Via del Fiumicello, 7
80142 - Napoli (NA)
T 081.5634967; F 081.5634967
napoli.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Isernia

Via G. Berta, 13 Trav. Pansini
86170 - Isernia (IS)
T 0865.3239; F 0865.411497
isernia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Salerno

Corso Vittorio Emanuele, 127
84122 - Salerno (SA)
T 089.226979 - F 089.251948
salerno.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della PUGLIA

Via de Bellis, 47
70126 - Bari (BA)
T 080.5237991; F 080.5212253
puglia.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della BASILICATA

Piazza Heraclea, 28
75025 - Policoro (MT)
T 0835.593919; F 0835.593919
basilicata.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Bari

Via de Bellis, 37
70124 - Bari (BA)
T 080.5576976; F 080.5576976
bari.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Matera

Piazza Heraclea, 28
75025 - Policoro (MT)
T 0835.593919; F 0835.593919
matera.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Brindisi

Corso Umberto I, 122
72100 - Brindisi (BR)
T 0831.564117; F 0831.564117
brindisi.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Potenza

Via Dragonara, 26/a
85100 - Potenza (PZ)
T 0971.449354; F 0971.449354
potenza.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Foggia

Via Ugo Iarussi, snc
71101 - Foggia (FG)
T 0881.614065; F 0881.614065
foggia.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della CALABRIA

Via de'lel Medaglie d'Oro, 42
87100 - Cosenza (CO)
T 0984.825083 - F 0984.825083
calabria.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Lecce

Viale Gallipoli, 1/f
73100 - Lecce (LE)
T 0832.248170; F 0832.248170
lecce.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Catanzaro

Corso Mazzini, 251
88100 - Catanzaro (CT)
T 0961.741356; F 0961.741356
catanzaro.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Taranto

Via Maturi, 19
74100 - Taranto (TA)
taranto.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Cosenza

Via Santa Lucia, 4
87040 - Castrolibero (CS)
T 0984.856671; F 0984.856671
cosenza.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Crotone

Via Elsa Morante, 1
88900 - Crotone (KR)
T 0962.964651; F 0962.964651
crotone.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Catania

Corso Sicilia, 111
95131 - Catania (CA)
T 095.2503240; F 095.2503240
catania.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Reggio Calabria

Via Possidonea, 31
89131 - Reggio Calabria (RC)
T 0965.21813; F 0965.817692
reggiocalabria.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Enna

Via Dante Alighieri, 5
94100 - Enna (EN)
T 0935.38216; F 0935.38216
enna.usaccli@accli.it

71

Comitato Provinciale USAcli di Vibo Valentia

Viale Kennedy, 65
88900 - Vibo Valentia (VV)
T 0963.472416; F 0963.472416
vibovalentia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Messina

Via Beata Eustochia, 13
98122 - Messina (ME)
T 090.6409861; F 090.6409861
messina.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della SICILIA

Via F. Crispi, 120
90139 - Palermo (PA)
T 091.584624; F 091.584624
sicilia.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Palermo

Via Trapani, 3
90139 - Palermo (PA)
T 091.9734702; F 091.9734702
palermo.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Agrigento

Via Aldo Moro, 119
92026 - Favara (AG)
T 0922.419907; F 0922.419907
agrigento.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Ragusa

Via Sant'Anna, 127
96100 - Ragusa (RG)
T 0932.623262; F 0932.683092
ragusa.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Caltanissetta

Via Malta, 105
93100 Caltanissetta (CL)
T 0934.591640; F 0934.591640
caltanissetta.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Siracusa

Via Senatore di Giovanni, 46
96100 - Siracusa (SR)
T 0931.441726; F 0931.492051
siracusa.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Trapani

Via Vaccari, 25
91025 - Marsala (TP)
T 0923.715329; F 0923.715329
trapani.usaccli@accli.it

Comitato Regionale USAcli della SARDEGNA

Via Roma, 173
09124 - Cagliari (CA)
T 070.97911; F 070.6791245
sardegna.usaccli@accli.it

70 72

Comitato Provinciale USAcli di Cagliari

Via Roma, 173
09124 - Cagliari (CA)
T 070.6791239; F 070.6791245
cagliari.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Nuoro

Via Cucca, 37
08100 - Nuoro (NU)
T 392.9893601; F 0784.35779
nuoro.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Oristano

Via Cagliari, 234
09170 - Oristano (OR)
T 0783.766214; F 0783.766214
oristano.usaccli@accli.it

Comitato Provinciale USAcli di Sassari

Via Roma, 130
07100 - Sassari (SS)
T 079.274032; F 079.274032
sassari.usaccli@accli.it

